

Legge regionale 04 settembre 1976, n.64

Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale - Programmazione e delega delle funzioni in materia.

ARTICOLO 1

(Patrimonio agricolo - forestale regionale)

Il patrimonio agricolo - forestale della Regione e' formato:

- a) dai beni agricolo - forestali trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'art. 1, lett. n) del DPR 15 gennaio 1972, n. 11;
- b) dagli altri beni agricolo - forestali appartenenti alla Regione, da essa all'uopo acquistati, espropriati o ad essa comunque pervenuti, purché abbiano colture agricolo - forestali in atto o siano suscettibili di tali colture.

Per beni agricolo - forestali s' intendono i terreni con colture agricolo - forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture ai fini di cui all'art. 8, nonché gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti.

ARTICOLO 2

(Inalienabilita')

I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo - forestale della Regione sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo i piani economici agricolo - forestali di cui all'art. 9 della presente legge.

Tuttavia la Regione, con delibera motivata del Consiglio regionale, sentito il parere dell'ente delegato, puo' alienare beni immobili appartenenti al patrimonio agricolo - forestale i quali, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili per i fini stabiliti nell'art. 8 o la cui cessione risulti necessaria per soddisfare esigenze d'interesse esclusivamente locale di uso del territorio, compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla gestione del complesso agricolo - forestale cui appartengono.

Il ricavato verra' reimpiegato per l'acquisto di altri beni ai sensi dell'art. 1, lett. b).

ARTICOLO 3

(Acquisti ed espropri)

Allo scopo di integrare o dare idonee dimensioni ai complessi agricolo - forestali di cui all'art. 7, oppure di costituire altri complessi agricolo - forestali, sempre in vista del perseguimento dei fini di cui all'art. 8, la Regione puo' acquistare beni immobili aventi le caratteristiche descritte all'art. 1.

La proposta d'acquisto puo' essere avanzata dall'ente delegato, del quale deve comunque essere sentito il parere.

Nel caso che non si possa raggiungere un accordo per provvedere all'acquisto in via contrattuale, la Regione puo' espropriare i beni suddetti, nei limiti e con i criteri di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 4

(Affidamento di beni)

Beni agricolo - forestali di proprieta' dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati all'Amministrazione regionale per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguimento degli scopi di cui all'art. 8.

L'affidamento ha luogo con convenzione stipulata fra il Presidente della Giunta Regionale e il proprietario del bene.

Potranno altresì essere stipulate convenzioni con Regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo - forestali attraversate dai confini della Regione.

L'ente delegato riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni indicati al comma 1, concorre nell'istruttoria con gli uffici regionali ed esprime il parere in merito.

ARTICOLO 5

(Concessioni)

Compatibilmente con il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 8 ed in base alle previsioni dei piani economici agricolo - forestali, potranno essere accordate, previa emanazione delle direttive di cui all'art. 13, concessioni temporanee sui beni del patrimonio indisponibile, con deliberazione motivata dell'ente delegato.

L'atto di concessione dovra' specificare le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo - forestale e prevedere, fra l'altro, l'uso per il quale il bene viene dato in concessione, la durata della stessa, l'ammontare del canone che dovra' essere corrisposto dal concessionario, sul quale gravera' altresì qualunque onere di carattere tributario.

Nel caso di concessioni per uso agricolo, l'ammontare del canone non potrà superare i valori fissati dalle leggi vigenti in materia di affitto di fondi rustici.

Scaduto il termine della concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite rimarrà acquisita alla Regione.

ARTICOLO 6 (Proventi della gestione)

Gli utili eventualmente ricavati dalla gestione dei beni del patrimonio agricolo - forestale, dedotte le spese di esercizio, saranno reimpiegati per il potenziamento del patrimonio previsto nel comma 2 dell'art. 8.

ARTICOLO 7 (Natura - Complessi agricolo - forestali)

La gestione del patrimonio agricolo - forestale, ivi compresi i beni in affidamento ai sensi dell'art. 4, avviene distintamente per complessi di beni aventi una struttura economica e tecnica agricolo - forestale omogenea.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale delibera l'elenco dei complessi agricolo - forestali di cui al comma 1, sentiti gli enti delegati, gli altri enti locali e gli organi comprensoriali interessati.

Le variazioni ai suddetti complessi, derivanti da nuove acquisizioni o da altre cause, sono determinate con deliberazione del Consiglio regionale sentiti gli enti delegati.

ARTICOLO 8 (Fini)

L'amministrazione del patrimonio agricolo - forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell'art. 4 deve tendere, nel quadro della programmazione regionale e nazionale, alla realizzazione dei seguenti fini:

- difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
- difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse;
- difesa delle dune e delle pinete litoranee;
- protezione della flora e della fauna;
- ricerca scientifica;
- attività ricreative - culturali nonché l'ordinato insediamento di impianti turistici;
- incremento della produzione legnosa, dell'industria del legno e dei suoi derivati;

- valorizzazione dei prodotti secondari del bosco;
- incentivazione delle iniziative economiche private, con preferenza alle imprese coltivatrici dirette singole ed associate, nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse, attraverso l'esempio di colture razionalmente condotte, la costituzione di aziende pilota, la ricerca e la sperimentazione di settore, la promozione della cooperazione;
- realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse, attraverso la costituzione di aziende produttive forestali, agricole, zootecniche e faunistiche.

Per un più incisivo perseguimento delle finalità elencate, la Regione provvede al potenziamento del proprio patrimonio agricolo - forestale sia ampliandolo mediante nuove acquisizioni, sia aumentandone il valore capitale con investimenti di ristrutturazione.

ARTICOLO 9

(Piani economici agricolo - forestali)

L'amministrazione dei singoli complessi di cui all'art. 7 avviene sulla base di piani economici agricolo - forestali decennali che dovranno essere adottati entro due anni dalla definizione dei complessi stessi.

Tali piani possono essere aggiornati con variazioni deliberate in concomitanza dell'approvazione dei programmi di cui all'articolo seguente.

I piani economici fissano direttive in ordine a:

- coltura e assestamento dei boschi;
- ripresa legnosa e piano dei tagli;
- coltura vivaistica e produzione del materiale forestale di propagazione;
- produzione agricola e zootecnica;
- produzione della selvaggina e assestamento faunistico;
- conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
- acquisizioni per accorpamento e razionale ampliamento del complesso, dismissioni di immobili e concessioni temporanee.

I piani economici e le loro revisioni periodiche devono coordinarsi con gli atti programmatici regionali e comprensoriali e con i piani di sviluppo economico - sociale delle Comunità Montane; devono essere inoltre coordinati con gli strumenti urbanistici relativi alle zone interessate.

Nell'elaborazione dei piani economici gli enti delegati dovranno:

- a) adottare il metodo della consultazione e della partecipazione;
- b) assicurare la partecipazione delle organizzazioni sindacali e politiche e delle formazioni sociali della propria zona.

I piani economici e le loro revisioni periodiche sono predisposti dagli enti delegati e presentati contemporaneamente alla Regione e agli organi comprensoriali interessati. Questi ultimi esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento, comunicandolo alla Regione e all'ente delegato. Scaduto tale termine, la Giunta presenta al Consiglio regionale il piano per l'approvazione.

Fino alla costituzione degli organi comprensoriali, le funzioni loro assegnate vengono svolte dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.

ARTICOLO 10 (Programma annuale)

In conformita' alle prescrizioni del piano economico agricolo - forestale, gli enti delegati adottano il programma annuale per la gestione dei complessi di cui all'art. 7 con le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario successivo e lo comunicano agli organi comprensoriali interessati, i quali devono esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento.

I programmi annuali devono pervenire alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario successivo su proposta della Giunta stessa, il Consiglio regionale li approva, finanziandoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 16.

Fino alla costituzione degli organi comprensoriali, le funzioni loro assegnate a tali organi vengono svolte dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.

ARTICOLO 11 (Delega di funzioni amministrative)

A far data dal 1 gennaio 1977, e comunque dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1977, le funzioni amministrative di cui all'art. 1, lett. n) del DPR 15 gennaio 1972, n. 11, inerenti alla gestione dei beni di cui agli artt. 1 e 4 della presente legge, comprese le concessioni sui beni stessi ai sensi dell'art. 5, sono delegate alle Comunita' Montane, per quanto riguarda i beni esistenti nei rispettivi territori, ed ai Comuni per gli altri beni, sempre con riferimento ai limiti delle rispettive circoscrizioni.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare l'unitarietà di gestione dei singoli complessi agricolo - forestali di cui all'art. 7, gli enti delegati ai sensi del precedente comma si possono riunire in consorzio secondo la disciplina degli art. 156 e seguenti del RD 3 marzo 1934, n. 383.

I Comuni e le Comunità Montane, che si consorziano secondo le ipotesi di aggregazione territoriale di cui all'art. 7, ricevono un incentivo finanziario nella misura del 10 per cento dell'ammontare del finanziamento per le funzioni delegate da essi attribuite al consorzio.

Gli statuti dei consorzi prevedono, oltre all'assemblea, al consiglio direttivo e al presidente, organi di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e controllo delle attività. Dei predetti organi fanno parte le formazioni sociali presenti nel territorio, gli organi rappresentativi delle categorie economiche interessate e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nelle assemblee dei consorzi è garantita la presenza delle minoranze dei Consigli comunali e delle Comunità Montane.

In caso di mancata costituzione del consorzio, ove gli enti delegati cui è attribuita la gestione dei singoli complessi agricolo - forestali non adottino di concerto il piano di cui all'art. 9 ed i programmi annuali di cui all'art. 10, entro i termini ivi fissati, la Giunta si sostituisce agli enti delegati ai sensi dell'art. 66, comma 2 dello Statuto e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

ARTICOLO 12

(Partecipazione alle spese di funzionamento dei consorzi)

Il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane nelle spese consortili è fissato nello statuto del consorzio tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse di ciascuno di essi.

Nell'attribuzione dei fondi al consorzio gli enti delegati dovranno specificare quale parte di essi provenga dai finanziamenti ad essi spettanti ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 13

(Indirizzi e direttive)

Costituiscono indirizzi, ai quali devono uniformarsi gli enti di cui all'articolo precedente nell'esercizio delle funzioni delegate, i fini indicati all'art. 8.

Direttive ulteriori di carattere generale, oltre quelle risultanti dai piani economici agricolo - forestali di cui all'art. 9, verranno impartite con deliberazione del Consiglio regionale.

ARTICOLO 14 (Organizzazione)

Per la gestione dei complessi agricolo - forestali di cui all'art. 7, gli enti delegati dovranno tenere, relativamente a ciascuno di tali complessi, contabilità speciali separate su schema di bilancio predisposto dalla Giunta regionale.

Agli effetti di tale gestione, gli enti delegati possono costituire altresì aziende agricolo - forestali ai sensi del RD 15 ottobre 1925, n. 2578.

Entro il 1 marzo di ogni anno gli enti delegati trasmettono i prospetti di informazione statistica sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate e il rendiconto delle spese sostenute.

ARTICOLO 15 (Personale)

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, gli enti delegati utilizzeranno il personale all'uopo comandato dalla Regione ai sensi degli artt. 64, comma 3 dello Statuto, 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

L'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 11, comma 3 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 avviene in base a criteri concordati dal Presidente della Giunta regionale, o da un membro di questa all'uopo delegato, con il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste o suo delegato.

Per l'esecuzione dei lavori di forestazione o comunque attinenti la materia di cui alla presente legge gli enti delegati potranno ricorrere all'affidamento e all'appalto, con preferenza a cooperative di lavoratori agricoli e forestali, oppure potranno impiegare lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento e delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti ed accordi collettivi sindacali di categoria.

ARTICOLO 16 (Finanziamento delle funzioni delegate)

I mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge sono assegnati ai singoli enti delegati dal Consiglio regionale in sede di adozione della

deliberazione di approvazione e finanziamento dei programmi annuali ai sensi dell'art. 10, comma 3, secondo i seguenti criteri:

- a) 10 per cento in proporzione alla superficie dei singoli complessi agricolo - forestali;
- b) 10 per cento in proporzione alla superficie dei singoli complessi ricadenti in bacini montani;
- c) 10 per cento in proporzione alla superficie dei singoli complessi ricadenti in territori classificati montani;
- d) 70 per cento in base ai programmi annuali presentati dagli enti delegati.

ARTICOLO 17 (Oneri aggiuntivi)

L'ammontare degli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento di cui al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio.

Ai fini della ripartizione dei fondi di cui al comma precedente gli enti delegati trasmettono alla Giunta regionale la documentazione relativa agli oneri di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 14, comma 3.

Sulla base della documentazione ricevuta e tenuto conto degli oneri relativi al personale comandato, la Giunta elabora uno schema di ripartizione dei mezzi finanziari da attribuire agli enti delegati per gli oneri finanziari aggiuntivi e lo sottopone al loro esame per gli accordi di cui all'art. 13, comma 6, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Il piano di ripartizione suddetto è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 aprile.

A seguito dell'approvazione del piano di ripartizione e al fine di provvedere agli oneri aggiuntivi per l'esercizio finanziario in corso, è anticipata agli enti delegati una quota pari all'80 per cento delle somme assegnate con il piano di ripartizione stesso, salvo conguaglio nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

Per l'esercizio finanziario 1977 è anticipata agli enti delegati una quota pari al 10 per cento dei finanziamenti assegnati ad ogni ente per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 16, salvo conguaglio come indicato al comma precedente.

Gli oneri relativi al personale comandato e ai beni assegnati agli enti delegati restano a carico del bilancio regionale.

ARTICOLO 18

(Imputazione della spesa)

L'entità della spesa per l'applicazione della presente legge sarà determinata, per ciascun esercizio, a partire dal 1977, con la legge di approvazione del bilancio e sarà allocata in apposito capitolo con la seguente dizione:

Cap.

Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di patrimonio agricolo - forestale regionale:

Art. 10 - Per funzioni delegate.

Art. 20 - Per oneri aggiuntivi di cui all'art. 17.

Art. 30 - Per incentivi di cui al comma 2 dell'art. 11.

<PARTE FINALE>

Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 19

Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge più comuni siano costituiti in consorzi ai sensi dell'art. 155 e segg. del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, le convenzioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere stipulate direttamente dal Presidente della Giunta regionale con gli organi competenti dei consorzi, sentiti i comuni.

In tal caso quando gli interi patrimoni silvo - pastorali comunali siano oggetto della convenzione e tutto il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1975 presso i predetti consorzi venga comandato presso gli enti delegati, la Regione può erogare i contributi di cui all'art. 139 del citato RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e all'art. 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991 anche direttamente all'ente delegato.

ARTICOLO 20

Fino all'effettiva assunzione da parte dei singoli enti delle funzioni ad essi delegate dalla presente legge, si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 10 luglio 1974, n. 36.

I procedimenti di esproprio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge verranno proseguiti dalla Regione con la procedura prevista dall'art. 3, comma 3.

La Regione provvederà, mediante apposito verbale, alla consegna dei beni immobili del patrimonio agricolo - forestale con relative pertinenze e dotazioni di beni mobili al legale rappresentante dei singoli enti delegati.

Con comunicato del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà data notizia della data di effettiva assunzione delle funzioni di cui alla presente legge da parte dei singoli enti delegati in ordine ai complessi agricolo - forestali di cui all'art. 7 e delle eventuali variazioni intervenute ai sensi del comma 3 di esso.